

COMUNE DI TRIUGGIO Provincia di Monza e Brianza	N. 9	14/03/2019
---	-------------	-------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove** addì **quattordici** del mese di **Marzo** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Ordinaria** di **Prima** convocazione.

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CICARDI PIETRO GIOVANNI	Sindaco	SI	PEREGO GIUSEPPE	Consigliere	SI
BORGONOVO CHIARA M.R.	Assessore	SI	VERZENI VINCENZO	Consigliere	SI
FUNARI IRIDE	Assessore	SI	BESANA MARA	Consigliere	SI
MALVEZZI ROBERTO	Assessore	SI	PORTA MARINA	Consigliere	AG
CASIRAGHI MICHELE LUCA	Consigliere	SI			
COMI RAFFAELE	Consigliere	SI			
CASIRAGHI DANIELA	Consigliere	SI			
PIAZZA VITTORIO	Consigliere	SI			
ALIPRANDI ANDREA	Consigliere	SI			

All'appello risultano:

Presenti 12	Assenti 0
--------------------	------------------

Assiste il Segretario Generale **Dr. FERLISI SALVATORE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Alla seduta è presente l'Assessore esterno Sig. Sala Gianfranco, il quale partecipa alla seduta senza diritto di voto.

La discussione riferita al presente punto è contenuta nel processo verbale di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/03/2019.

Esaurita la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29/07/2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014.

Richiamato l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 il quale riserva all'organo consiliare l'approvazione delle aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 con possibilità di differenziale in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Dato atto che la componente TASI è disciplinata al Capitolo III del Regolamento IUC adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2014 e ss.mm.ii;

Rilevato, altresì, che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1 comma 675, Legge 147/2013);

Atteso che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 14, ha introdotto delle modifiche alla disciplina in materia di TASI ed in particolare ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, e precisamente:

- La lettera a) del comma 14, modifica il comma 639 della Legge 147/2013 ed elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare" ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- La lettera b) del comma 14, sostituisce il comma 669 della Legge 147/2013 e stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto, inoltre, il comma 14, lettera c) della Legge 28/12/2015, n. 208, che interviene sul comma 678 della Legge 147/2013, disponendo che l'aliquota TASI dei cosiddetti "immobili merce" è ridotta all'1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati; la stessa disposizione concede, tuttavia, la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC è stata assimilata alle abitazioni principali l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 01/03/2018, con la quale sono state determinate le aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili - TASI per l'anno 2018;

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote deliberate per l'anno 2018, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali che sono state escluse dalla suindicata Legge 208/2015 e precisamente:

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate per legge e dal regolamento comunale escluse dal pagamento dell'IMU, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente	0,00 (aliquota azzerata)
Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria	0,00 (aliquota azzerata)
Immobili categoria catastale "D"	2,5 per mille
Unità immobiliare adibite ad abitazione principale, iscritte nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,0 per mille
Tutte le altre tipologie di immobili diversi dall'abitazione principale, comprese le aree edificabili	0,0 per mille
Unità immobiliare e relative pertinenze (una per categoria) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata	0,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis del D.Lgs. n.557/93, convertito dalla L.n.133/1994.	0,0 per mille

Considerato che l'entrata in vigore, dall'anno 2016, delle norme contenute nel comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, che hanno stabilito l'esclusione della TASI per le abitazioni principali, comporta la riduzione del gettito necessario al finanziamento dei servizi indivisibili;

Considerate, altresì, le aliquote Imu per l'annualità d'imposta 2019, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14/03/2019;

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

Atteso, altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal Comune per l'anno 2018 sono i seguenti:

Servizi	Costi
Viabilità e infrastrutture stradali	€ 362.356,00
Servizi relativi ad iniziative sportive e ricreative	€ 35.620,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	€ 64.094,00
Istruzione e diritto allo studio	€ 902.711,00
Totale costi	€ 1.364.781,00

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il decreto del Ministero dell'interno del 25/01/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.28 del 2.2.2019, che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019;

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2019.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con n. 9 voti favorevoli, con n. 4 voti contrari (Besana Mara, Perego Giuseppe, Porta Marina e Verzeni Vincenzo), con nessun astenuto, voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 12 consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell'Ente oltre al Sindaco;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) Di prendere atto che ai sensi dell'art.1, comma 14, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), con decorrenza dal 1° gennaio 2016, è stata disposta l'esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) di confermare per l'anno 2019, le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili - "TASI" già in vigore nell'anno 2018 e di cui alla Deliberazione del C.C. n.8 del 01/03/2018, relativamente alle seguenti unità immobiliari:

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate per legge e dal regolamento comunale escluse dal pagamento dell'IMU, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente	0,00 (aliquota azzerata)
Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria	0,00 (aliquota azzerata)
Immobili categoria catastale "D"	2,5 per mille
Unità immobiliare adibite ad abitazione principale, iscritte nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,0 per mille
Tutte le altre tipologie di immobili diversi dall'abitazione principale, comprese le aree edificabili	0,0 per mille
Unità immobiliare e relative pertinenze (una per categoria) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata	0,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis del D.Lgs. n.557/93, convertito dalla L.n.133/1994.	0,0 per mille

- 4) Di dare atto che il gettito della Tasi stimato in € 100.000,00 sarà rivolto alla copertura parziale, pari al 10% dei costi dei servizi indivisibili sotto indicati:

Servizi	Costi
Viabilità e infrastrutture stradali	€ 362.356,00
Servizi relativi ad iniziative sportive e ricreative	€ 35.620,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	€ 64.094,00
Istruzione e diritto allo studio	€ 902.711,00
Totale costi	€ 1.364.781,00

- 5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019;

- 6) di dare atto altresì che viene rispettato il vincolo previsto dall'art.1 commi 676, 677 e 678 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10, 6 per mille e ad altre aliquote minori in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- 7) di trasmettere telematicamente, la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e con le modalità stabilite dal Ministero stesso, tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214.

Successivamente,

Con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 10 voti favorevoli, con n. 3 voti contrari (Besana Mara, Perego Giuseppe e Porta Marina), con nessun astenuto, voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 12 consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell'Ente oltre al Sindaco;

DICHIARA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione a norma dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 14**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2019**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 19/02/2019

Il Responsabile di Settore

Vernaleone Paola

Parere Contabile

Tributi

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 19/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Vernaleone Paola

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale.

IL PRESIDENTE
Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. FERLISI SALVATORE

C.C. n. **9** del 14/03/2019